

Allegato "C" al n.9.887 di Raccolta

CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

STATUTO SOCIALE

Art.1 Denominazione sociale

È costituito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo numero 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti cod.civ., un consorzio stabile in forma di società consortile per azioni denominato "**CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" (in sigla "**MEDIL S.C.P.A.**").

Art.2 Sede

2.1 La società ha sede legale in Comune di **Benevento**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere al trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune di cui al comma primo, all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti, tanto in Italia che all'estero.

2.3 La pubblicità del trasferimento sede è disciplinata dal menzionato art.111 ter disp. att. cod.civ.

2.4 Il trasferimento della sede legale all'estero attribuisce

il diritto di recesso dalla società al socio che non vi abbia consentito, ai sensi dell'art.2437 cod.civ.

2.5 La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare, del disposto degli artt.2299 e 2330, IV comma. cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile, con decisione da assumersi ad opera del Consiglio d'Amministrazione.

Art.3 Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne esclusivamente i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci.

A tal fine i soci possono comunicare al Consiglio di Amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica, per i soci consorziati anche certificata, o il proprio indirizzo telefax.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione deve aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicategli dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art.4 Durata

La società consortile ha durata sino alla data del **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere, con

decisione dell'assemblea straordinaria, prorogata una o più volte, per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla stessa nei confronti degli Enti o dei soggetti concedenti od appaltanti, e comunque connessi, direttamente ovvero indirettamente, con l'esecuzione dei contratti di cui sia parte, oppure anticipatamente sciolta.

Art.5 Scopo ed oggetto sociale

5.1 Il consorzio stabile, costituito in forma di società consortile per azioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo, per brevità, individuata quale "società", si propone, quale connotante finalità istituzionale di:

I) operare in modo congiunto tra i soci consorziati nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Si intendono d'ora in avanti per soci consorziati quelli che facevano parte della società al momento della sua trasformazione da società consortile a responsabilità limitata, nonché tutti i futuri soci che, dimostrato, il possesso dei requisiti indicati al successivo art. 7, avranno ottenuto il gradimento del Consiglio di Amministrazione, e riceveranno azioni di categoria A;

II) coordinare, svolgere ed accompagnare, per conto dei soci

	consorziate, le procedure e gli atti inerenti alla realizzazione dei rispettivi programmi di investimento, nonché all'implementazione, alla gestione ed all'erogazione di servizi comuni a favore dei consorziate medesime.	
	5.2 Essa, pertanto, con esclusione di qualsivoglia finalità lucrativa, pur riservandosi di avvalersi delle agevolazioni, provvidenze e contributi di cui alla vigente normativa di incentivazione comunitaria, nazionale, regionale e/o territoriale, ha lo scopo di realizzare un'attività diretta a promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo della piccola e media impresa, e ad incentivare lo sviluppo economico del territorio attraverso fattività produttiva nei settori dei servizi e della produzione, proponendosi di sviluppare tutte le attività e tutte le iniziative atte a contribuire alla crescita professionale, materiale e culturale degli imprenditori consorziate. Nel perseguimento di tale finalità, la società, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, può provvedere:	
	a) a contribuire a procurare il lavoro alle imprese consorziate mediante l'acquisizione di ordinativi e lavori, attraverso la partecipazione a gare, aste, licitazioni ed appalti indetti tanto da enti pubblici che da privati, nazionali ed esteri, da eseguire direttamente o indirettamente, anche promuovendo o partecipando a forme societarie, e/o comunque or-	

ganismi collettivi, e contratti associativi sia a carattere permanente che temporaneo;

b) a promuovere, in collaborazione con enti ed organismi che perseguano identici ovvero simili obiettivi, iniziative e studi su qualsivoglia argomento di interesse dei soci consorziati;

c) a fornire, in accordo con i soci consorziati medesimi, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza tecnica ai soci stessi al fine del miglioramento delle loro rispettive attività e dei servizi resi all'utenza;

d) agli acquisti collettivi per conto di tutti o parte dei soci consorziati, anche stipulando convenzioni con fornitori nazionali ed esteri. Viene espressamente precisato che la società consortile potrà provvedere all'alienazione dei prodotti acquistati;

e) a costruire, acquistare, vendere, ampliare e sistemare, nonché prendere e concedere in locazione immobili, acquisire aree di terreno, provvedendo alla lottizzazione delle medesime, nel rispetto della vigente normativa di settore, sia in proprio che per conto dei soci consorziati e a svolgere comunque ogni operazione, anche immobiliare, destinata a favorire l'attività;

f) ad acquisire o affittare, anche attraverso la partecipazione ad aste giudiziarie, nell'interesse della società o dei consorziati, aziende e rami di aziende o quote di società, a-

	venti oggetto analogo al proprio o, comunque, utile allo	
	svolgimento dell'attività consortile;	
	g) ad assumere da qualsivoglia Ente, istituto bancario, pri-	
	vato o società prestiti, mutui, finanziamenti ed affidamenti	
	di qualsiasi natura e durata, concedere garanzie reali e per-	
	sonali in favore di qualsiasi Ente e/o istituto di credito	
	ovvero terzi in genere, a garanzia delle obbligazioni assunte	
	dalla società consortile;	
	h) ad assistere ed aiutare a dotarsi di adeguate sedi e ma-	
	gazzini i soci consorziati, i quali ne avvertissero la neces-	
	sità;	
	i) a disciplinare nel migliore dei modi la distribuzione tra	
	i soci consorziati dei lavori, degli impianti, delle fornitu-	
	re e dei servizi assunti, vigilando ai fini della perfetta e-	
	secuzione ed osservanza delle norme contrattuali;	
	l) a curare, anche mediante l'istituzione di uno speciale uf-	
	ficio tecnico: - lo studio e la redazione dei progetti e dei	
	preventivi dei lavori, delle forniture e dei servizi da assu-	
	mere, nonchè all'analisi ed alla direzione degli stessi per	
	conto ed in collaborazione con i soci consorziati; - la solu-	
	zione delle eventuali controversie che potessero insorgere in	
	rapporto all'esecuzione ed all'interpretazione dei contratti	
	e delle relative tariffe;	
	m) a curare, sia per conto dei soci che direttamente, tutte	
	le attività gestionali, di coordinamento e di organizzazione	

commerciale, tecnica, amministrativa, del lavoro, della sicurezza, finanziaria e, comunque, ogni attività d'impresa, la quale, con esplicito riferimento all'outsourcing, venisse ad essa società consortile richiesta dal mercato e/o domandata dai soci consorziati;

n) a curare lo studio per la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle attività, tenendo aggiornati i soci aderenti e favorendo il perfezionamento tecnico e professionale dei soci medesimi;

o) ad organizzare e gestire centri di logistica per i soci consorziati;

p) a predisporre, organizzare e gestire corsi di formazione professionale finalizzati all'ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel ciclo produttivo;

q) a curare la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti competenti per territorio;

r) ad operare la ricerca di mercato e l'istituzione di banche dati per la fornitura di servizi di assistenza alla commercializzazione dei prodotti, di innovazione nelle politiche commerciali e di penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;

s) a creare, organizzare e gestire centri di servizi per la piccola e media impresa;

	t) ad effettuare il trattamento e la compattazione di rifiuti	
	in generale, ed ogni altra attività inerente la gestione de-	
	gli stessi;	
	u) al riciclo della carta, della plastica e dell'alluminio;	
	v) effettuare il recupero di metalli preziosi;	
	y) ad effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento	
	definitivo di rifiuti industriali	
	z) ad effettuare la raccolta differenziata ed il trasporto di	
	residui destinati al riutilizzo, con relativo stoccaggio,	
	trattamento ed eventuale successiva commercializzazione;	
	aa) alla gestione di isole ecologiche e piattaforme tratta-	
	mento rifiuti;	
	bb) ad operazioni di estrazione, recupero, rimozione o stoc-	
	caggio di rifiuti di ogni tipo anche speciali tossici e tos-	
	sico-nocivi, speciali ed assimilabili ai rifiuti urbani, la	
	raccolta, il trasporto, l' autotrasporto e lo smaltimento di	
	rifiuti solidi urbani;	
	cc) alla raccolta, pretrattamento e messa in sicurezza, smon-	
	taggio e separazione dei componenti, trattamento, recupero e	
	smaltimento di rifiuti di ogni tipo anche speciali tossici e	
	nocivi;	
	dd) alla intermediazione nel settore dei rifiuti.	
	5.3 La società, nel perseguimento dei propri obiettivi, potrà	
	intervenire validamente in licitazioni, gare, bandi, aste ed	
	appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, an-	

che nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, mobili registrati ed immobili per finalità strumentali al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

5.4 Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività espressamente riservate per legge, e, a titolo e semplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- il rilascio di garanzie a favore di terzi, sia pure nell'interesse delle società partecipate, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;

- la raccolta di risparmio tra il pubblico, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'art.106 T.U.B. (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385);

- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva a soggetti iscritti in Albi, Ruoli e Collegi;

- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate ai soggetti disciplinati dal menzionato Decreto Legislativo n.385/1993;

	- lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare o	
	di credito al consumo sia nei confronti del pubblico sia nei	
	confronti dei propri soci, di cui al Decreto Legislativo n.	
	58/1998;	
	- lo svolgimento dell'attività di intermediazione nell'ambito	
	del commercio di immobili e di aziende.	
	E', altresì, esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi atti-	
	vità che sia riservata agli iscritti in albi professionali	
	previsti dal richiamato Decreto Legislativo n.58/1998.	
	5.5 La società, in via strettamente strumentale od occasiona-	
	le e quindi non prevalente rispetto al raggiungimento del-	
	l'oggetto sociale, non nei confronti del pubblico e con e-	
	sclusione tassativa delle attività per legge riservate, può	
	effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed o-	
	gni altra attività che sarà ritenuta necessaria e/o utile,	
	inclusa l'emissione di obbligazioni e strumenti finanziari	
	partecipativi, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo	
	di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere	
	garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti	
	di riservato dominio, anche a titolo gratuito, sia nel pro-	
	prio interesse che a favore di terzi, anche non soci.	
	5.6 La società potrà, inoltre, assumere, direttamente o in	
	direttamente, come attività non prevalente e senza colloca-	
	mento nei confronti del pubblico, e comunque nei limiti pre-	
	scritti dalla normativa vigente, interessenze e partecipazio-	

ni in altre società, enti, associazioni (anche temporanee ovvero raggruppamenti temporanei e joint ventures), imprese e consorzi, nazionali ed esteri, società consortili, società cooperative, ed altri organismi collettivi che abbiano analoghe attività sociali e che si propongano scopi coerenti, affini e/o comunque compatibili con quelli del presente statuto (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n.58/1998 ed al D.Lgs. n.385/1993). L'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione medesima, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

5.7 Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità, dell'opera di detti professionisti e/o di detto personale.

5.8 In considerazione del proprio oggetto di natura consortile, la società non ha scopo di lucro.

5.9 Su deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria, la società consortile potrà aderire ad organismi economici e

	sindacali, anche di secondo grado, che si propongano quale	
	finalità connotante la promozione e lo sviluppo dell'associa-	
	zionismo d'impresa.	
	5.10 La società ha facoltà di far eseguire i lavori assunti	
	in appalto, in tutto o in parte, ad uno dei soggetti consor-	
	ziati indicandone il nominativo in sede di offerta con le mo-	
	dalità previste dalla normativa vigente.	
	Art.6 Capitale sociale	
	6.1 Il capitale sociale deliberato è pari ad euro	
	3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ed è suddiviso	
	300.000 (trecentomila) azioni nominative, del valore nominale	
	di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna.	
	Le azioni sono divise in due categorie:	
	a) Azioni di categoria A, in numero di 210.000 (duecentodi-	
	cimila) per un valore nominale di complessivi euro	
	2.100.000,00 (duemilionicentomila virgola zerozero): sono ri-	
	servate ai soci consorziati, ed attribuiscono ai loro posses-	
	sori i diritti attribuiti dal codice civile alle azioni ordi-	
	narie, salvo quanto previsto nel presente Statuto in caso di	
	decadenza per perdita dei requisiti e liquidazione o riscatto	
	delle azioni. Possono essere soci consorziati esclusivamente	
	imprese, individuali ovvero collettive, che svolgono la pro-	
	pria attività nel settore della costruzione civile, edile,	
	stradale e dell'installazione degli impianti oppure nei set-	
	tori contemplati dal D.P.R. numero 34/2000, e successive mo-	

difiche ed integrazioni, ovvero svolgano un'attività affine a quelle menzionate.

I soci consorziati posseggono tutti lo stesso numero di azioni, determinato dal Consiglio di Amministrazione in proporzione al numero di detti soci;

b) Azioni di categoria B, in numero di 90.000,00 (novantamila) per un valore nominale di complessivi euro 900.000,00 (novecentomila vengola zerozero): sono riservate, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione nelle forme di cui al successivo articolo 8 (otto), a banche, intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n 385/93 o del D.Lgs.n.58/1998, investitori professionali italiani o esteri, questi ultimi se ammessi ad operare in Italia dalle Autorità di Vigilanza, ed a fondazioni, società e persone fisiche, ad esclusione dei soci consorziati, dei partecipanti al capitale e dei titolari di cariche negli organi amministrativi, direttivi e di controllo di questi ultimi, nonché alle società controllate da uno o più soci consorziati.

L'acquirente di azioni di categoria A deve comunicare l'avvenuto acquisto entro 15 giorni solari al Consiglio di Amministrazione, il quale nei 30 giorni successivi verifica il possesso dei requisiti sopra indicati in capo al socio e l'assenza di situazioni interdittive. Qualora lo stesso soggetto sottoscriva o detenga, anche mediante società fiduciaria o società controllata, più di 15.000 (quindicimila) azioni,

	dovrà possedere, attestandoli mediante apposita autocertifi-	
	cazione da consegnare entro 7 giorni solari dal raggiungimen-	
	to di tale limite al Consiglio di Amministrazione, il posses-	
	so dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	1) che non é stata pronunciata sentenza penale definitiva	
	di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei qua-	
	li sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati	
	non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza	
	di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimo-	
	nio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio	
	di una professione o di un'arte o all'interdizione dagli uf-	
	fici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la	
	riabilitazione non sia in corso procedura fallimentare o,	
	qualora questa sia stata svolta, il decreto di chiusura del	
	fallimento è divenuto definitivo;	
	2) che non sono state applicate misure di sicurezza o di	
	prevenzione ai sensi del D.lgs. n°159 del 06 settembre 2011	
	(Codice delle leggi Antimafia) e della legge n° 646 del 13	
	settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, e non sono	
	in corso procedimenti penali a suo carico per reati di stampo	
	mafioso.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei 30 giorni successivi al-	
	la ricezione della comunicazione, verifica il possesso dei	
	requisiti di onorabilità in capo al socio e l'assenza di si-	
	tuazioni interdittive.	

Le azioni di categoria B conferiscono: i) il diritto di partecipare alla distribuzione dell'utile annuale in proporzione al loro numero rispetto al totale delle azioni emesse, incluse quelle di categoria A, nonché ii) il diritto al rimborso del valore nominale in caso di liquidazione, ed iii) il diritto di voto su tutte le materie di competenza dell'assemblea straordinaria, per la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con compiti di Revisione Legale o Organo Terzo, e per la deliberazione sull'azione di responsabilità contro di essi.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato, sia a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, sia a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria.

6.3 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle azioni da essi possedute, e per la rispettiva categoria; la decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, venga attribuito il diritto di sottoscrivere le azioni della medesima categoria non sottoscritte dagli altri soci, in proporzione alle azioni possedute. Il diritto di opzione potrà essere escluso nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 cod.civ.

6.3 La società potrà emettere altre categorie di azioni a voto limitato o senza diritto di voto, determinandole le caratteristiche ed i diritti ad esse attribuiti. La somma di tutte le azioni a voto limitato, incluse quelle di categoria B, non potrà superare la metà del capitale sociale.

Art.7 Obbligazioni e finanziamenti dei soci

7.1 La società potrà emettere obbligazioni nel rispetto degli articoli 2410 e ss. cod.civ.

7.2 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese.

7.3 Per cinque anni dalla data di iscrizione della delibera di trasformazione della società in s.p.a. nel registro delle imprese è attribuita agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare di euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

7.4 I soci, nel rispetto della normativa in materia di anti-riciclaggio, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute, effettuando versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti, tanto fruttiferi che infruttiferi. In mancanza di espressa previsione detti finanziamenti si presu-

mono infruttiferi.

Art.8 Trasferimento delle azioni

8.1 Il trasferimento delle azioni di categoria A e di categoria B per atto tra vivi, e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse sono subordinati al gradimento espresso con decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.

8.2 I soci consorziati possono trasferire le proprie azioni unicamente considerandosi la partecipazione in blocco, vale a dire ad unico soggetto e per la totalità delle azioni possedute.

8.3 Con l'espressione "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, quale, a mero titolo esemplificativo, la compravendita, la compravendita in blocco, la donazione, il conferimento in società e la dazione in pagamento.

8.4 Il socio consorziato, il quale intenda trasferire la propria partecipazione ovvero costituire sulla medesima diritti reali di godimento e/o di garanzia, dovrà comunicare le proprie intenzioni, mediante messaggio via posta elettronica certificata o lettera raccomandata, anche a mano, comprovante il ricevimento da inviarsi alla società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, contenente le seguenti informazioni

	riguardanti il potenziale cessionario:	
	a) nel caso di impresa individuale:	
	- il nome ed il cognome, la data, il luogo di nascita e la	
	residenza del titolare dell'impresa;	
	- l'attività effettivamente esercitata;	
	- l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e le mo-	
	dalità di corresponsione del prezzo;	
	- il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa presso	
	il competente Registro delle Imprese;	
	- l'attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica;	
	b) nel caso di organismo collettivo, di qualsiasi forma:	
	- la ragione e/o denominazione sociale, la sede legale e	
	l'attività che il potenziale socio si propone;	
	- la verifica inerente agli organi gestionali del potenziale	
	socio ed alla conseguente legittimazione degli organi stessi;	
	- l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e le mo-	
	dalità di corresponsione del prezzo;	
	- il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa presso	
	il competente Registro delle Imprese;	
	- l'attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica;	
	8.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera sul gradimento	
	entro il termine perentorio di giorni trenta dalla ricezione	
	della richiesta. La decisione deve essere comunicata entro	
	dieci giorni dalla data di deliberazione, con le stesse moda-	
	lità stabilite per la richiesta da parte del socio.	

8.6 Decorso il termine sopra indicato senza che al socio consorziato richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso e, quindi, la partecipazione sarà trasferibile o il diritto reale potrà essere costituito a favore dell'avente causa proposto.

8.7 Ai fini della deliberazione sul gradimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.1 lett.a) e la completezza dei dati indicati al precedente punto 8.4, fermo il proprio diritto di richiedere in aggiunta a quanto innanzi, altri documenti e/o dichiarazioni utili ad attestare il possesso dei requisiti del potenziale nuovo socio e l'assenza di condizioni ostative all'esercizio della sua attività imprenditoriale.

8.8 Al socio consorziato che, con atto tra vivi, vuole trasferire le proprie azioni spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art.2437 cod.civ., qualora venga negato il gradimento ed il valore della propria partecipazione dovrà essere liquidato al valore nominale. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare nella delibera di diniego del gradimento una nuova impresa gradita, la quale sia disposta ad acquistare le azioni al prezzo concordato con il socio consorziato cedente.

8.9 Nelle ipotesi di trasferimento o costituzione di diritti reali eseguiti senza l'osservanza di quanto innanzi prescritto, l'avente causa non avrà diritto ad essere iscritto nel

libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali, e non potrà disporre della partecipazione con effetti verso la società.

8.10 Per i soli soci consorziati persone fisiche, in caso di morte di un socio gli eredi avranno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni.

8.11 Ciascun potenziale socio, all'atto dell'ingresso nella società consortile, dovrà dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza e di approvare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi consortili.

Art.9 Obblighi dei soci consorziati

9.1 Ciascun socio consorziato si assume, ai sensi dell'articolo 2603, n. 3, cod.civ., l'obbligo di mettere a disposizione della società consortile, in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

9.2 I soci consorziati sono, inoltre, tenuti:

- all'atto dell'ammissione, a versare un'eventuale quota di ammissione alla società, stabilita dall'assemblea ordinaria annualmente in sede di approvazione del bilancio dell'eserci-

zio precedente;

- a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal

Consiglio di Amministrazione, alla copertura dei costi di

funzionamento e di quelli necessari all'esecuzione dei lavori

o

delle opere rientranti nell'oggetto sociale in proporzione

alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute; ed

a rifondere alla società consortile, nei termini e con le mo-

dalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, i costi

sostenuti dalla società medesima per loro conto: e ciò o per

intero, qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro e-

sclusivo interesse, ovvero in proporzione delle rispettive

quote sociali di partecipazione

qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse colletti-

vo dei soci o di più soci;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organismi

consortili;

- ad adempiere correttamente, nei modi e termini previsti

dalle delibere, dal presente statuto e dai regolamenti inter-

ni, alle obbligazioni che la società consortile ha assunto

per conto di ciascun soggetto socio;

- a non far parte contemporaneamente di altri consorzi stabi-

li che perseguano identici scopi sociali ovvero esplicino u-

n'attività concorrente o similare;

- in corrispettivo del diritto di usufruire dell'attività mutualistica della società consortile secondo le proprie necessità, a versare alla stessa un contributo annuo che sarà fissato, a posteriori, dal Consiglio di Amministrazione sulla base del fatturato e tipo di prodotto e/o servizio conferito alla società secondo le risultanze del bilancio regolarmente approvato o sulla scorta di una situazione patrimoniale, componentesi di stato patrimoniale e conto economico, appositamente predisposta ed all'uopo approvata.

Art.10 Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;

f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

Possono altresì recedere dalla società i soci consorziati che volevano vendere le proprie azioni ma non hanno ottenuto il gradimento ai sensi del precedente articolo 8.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2437, II comma, cod.civ.

10.2 Ai sensi degli Art.2497 e segg. cod.civ., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art.2497 quater cod.civ.

10.3 In parziale deroga agli artt. 2437 ss. cod.civ. il recesso dei soci consorziati è ammesso esclusivamente per la totalità delle azioni possedute.

10.4 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a/r o messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società da inviarsi entro quindici (15) giorni dal l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento. Se la circostanza che legittima il recesso è diversa da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

	10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera	
	che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	10.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere de-	
	positate presso la sede sociale.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-	
	tazione nel libro dei soci.	
	10.7 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per	
	le quali esercita il recesso.	
	Il valore delle azioni dei soci consorziati è pari al valore	
	nominale. Per le azioni di categoria B, e per le eventuali	
	altre categorie, il valore è determinato entro novanta giorni	
	dalla data di efficacia del recesso dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto	
	conto della consistenza patrimoniale della società e delle	
	sue prospettive reddituali, se le azioni sono quotate, il va-	
	lore è determinato in base alla media aritmetica del valore	
	di quotazione degli ultimi sei mesi.	
	10.8 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del so-	
	cio recedente agli altri soci della stessa categoria in pro-	
	porzione al numero delle azioni possedute.	
	L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle	
	Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva	

	del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'eser-	
	cizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e	
	non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.	
	Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne fac-	
	ciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nel-	
	l'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.	
	Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo ammi-	
	nistrativo anche presso terzi.	
	In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del	
	socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimbor-	
	sate mediante acquisto della società utilizzando riserve di-	
	sponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357,	
	comma 3 cod.civ.	
	Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere	
	convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la ridu-	
	zione del capitale sociale e lo scioglimento della società.	
	Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-	
	plicano le disposizioni dell'art. 2445 commi 2, 3 e 4	
	cod.civ.; ove l'opposizione sia accolta la società si scio-	
	glie.	
	10.9 Il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato	
	il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi	
	dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	10.10 In caso di disaccordo, da comunicare contestualmente	
	alla dichiarazione di recesso, la determinazione è compiuta	

tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ.

Art.11 Esclusione dei soci consorziati

11.1 Attesi gli scopi consortili della società, il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata da maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere per giusta causa il socio consorziato che:

a) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società e/o di una o più stazioni appaltanti, committenti della società;

b) sia colpito da pene principali o accessorie, o misure anche cautelari o di altro tipo, che abbiano per oggetto o per effetto l'interdizione all'esercizio dell'impresa, per motivi di carattere penale o amministrativo (ad esempio, c.d. "interdittiva antimafia"), anche in assenza di provvedimento giurisdizionale definitivo. In assenza di provvedimento definitivo, il Consiglio di Amministrazione potrà in alternativa

sospendere il socio dall'esercizio dei diritti sociali fino all'esito del giudizio o procedimento. Si precisa che, in caso di amministrazione straordinaria e temporanea comminata al socio consorziato ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 114/2014, la società consentirà comunque lo svolgimento dei contratti pubblici, o la quota di essi, in corso di esecuzione-

ne da parte del socio raggiunto dalla misura;

c) sia sottoposto a procedura concorsuale o di regolazione della crisi di impresa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, se questi ultimi prevedono la continuazione di attività;

d) faccia parte contemporaneamente, anche attraverso società controllate o per interposta persona, di altri organismi consortili stabili che perseguano identici scopi sociali ovvero esplichino un'attività concorrente o simile, salvo che ottenga apposita autorizzazione assembleare;

e) perda per decadenza, mancato rinnovo o provvedimento dell'Autorità amministrativa o giudiziaria, le attestazioni SOA;

f) commetta gravi violazioni degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 9 -punti 9.1 e 9.2, e in particolare violi i regolamenti e gli altri eventuali accordi relativi all'esecuzione dei lavori, anche se emanati da società consortili partecipate dalla società;

g) cessi l'attività con apposita comunicazione al Registro delle Imprese, o, se organismo collettivo, si sciolga anticipatamente con conseguente collocazione in stato di liquidazione.

11.2 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al

precedente art.9.

Nel caso non sia possibile procedere alla liquidazione con le modalità ivi previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

11.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso, anche a mezzo posta elettronica certificata risultante dal Reginde o dal sito Inipece.gov.it, ed ha effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Art.12 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della legge tempo per tempo applicabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) l'autorizzazione all'organo amministrativo per l'assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) tutte le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria può delegare all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 2443 cod.civ. e con i limiti da esso risultanti.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio

di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

14.2 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.3 La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo pubblicazione integrale dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 15 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione

15.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

15.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 16 - Assemblea totalitaria

16.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capi-

tale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

16.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

17.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

17.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

17.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 18 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

18.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

18.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è va-

	lidamente costituita con l'intervento di tanti soci che rap-	
	presentino oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e deli-	
	bera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del	
	capitale rappresentato in assemblea.	
	18.3 Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tan-	
	ti soci che rappresentino più di un terzo del capitale socia-	
	le per le delibere inerenti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	b) la trasformazione;	
	c) lo scioglimento anticipato;	
	d) la proroga della durata;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	g) l'emissione di azioni privilegiate.	
	18.4 La modifica e la soppressione di clausole compromissorie	
	devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale so-	
	ciale.	
	18.5 I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successi-	
	vi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dell'Art.	
	9 del presente statuto.	
	Art. 19 - Norme per il computo dei quorum	
	19.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il	
	capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di	
	voto.	

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno un'azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

19.2 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2368 ultimo comma cod.civ.; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

19.3 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

19.4 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza di quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate fino al venir meno del

quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Art. 20 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano 1/3 (un terzo) del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea non oltre 5 (cinque) giorni, e per una sola volta, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci -anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'Art. 2370 cod.civ.- devono esibire i propri titoli (o certificati) azionari, eventualmente depositandoli secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Art. 22 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

22.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, i quali devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

22.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

22.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

22.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

22.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate, né a queste ultime.

Art. 23 - Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-

	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'as-	
	semblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	23.3 Salvo quanto disposto dall'eventuale regolamento apposi-	
	to, il presidente disciplina lo svolgimento dei lavori assem-	
	bleari, ponendo in discussione e in votazione gli argomenti	
	secondo la sequenza fissata nell'ordine del giorno, e deter-	
	minando la durata massima degli interventi in misura tale da	
	assicurare sia la libera espressione di tutti i soci che la	
	ragionevole durata dei lavori. L'ordine dei lavori può però	
	essere modificato con voto della maggioranza assoluta degli	
	aventi diritto al voto.	
	23.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sotto-	
	scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	23.5 Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da cia-	
	scuno rappresentato, anche mediante allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vo-	
	tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante	
	allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	

loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 24 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

Modalità di voto

24.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

24.2 L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione e, qualora l'assemblea sia verbalizzata a cura del Notaio, mediante sistemi audio-video collegati che gli consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Le modalità di svolgimento dovranno essere specificate nel verbale.

24.3 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un determinato socio è un voto non espresso.

Art. 25 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, anche se assenti o astenuti, quando possiedono anche congiuntamente almeno il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla delibera-

zione impugnabile.

Art. 26 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

26.1 La società è amministrata secondo il sistema tradizionale da un Consiglio di Amministrazione.

Al consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva e non delegabile la funzione di supervisione strategica, come definita e dettagliata dalla normativa tempo per tempo applicabile. Il consiglio di amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

26.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli Art.t. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società, fermo quanto previsto nell'art. 32 del presente statuto;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 27 - Composizione dell'organo amministrativo

27.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea mediante voto di lista.

27.2 Le liste dei candidati devono essere in numero non inferiore a due, e non devono essere collegate tra loro. Per la presentazione di una lista è necessaria la sottoscrizione a sostegno di almeno due soci consorziati ed un azionista di categoria B. Ciascuna lista deve essere composta di un numero di candidati compreso tra uno (1) e cinque (5) persone fisiche.

27.3 Le liste vanno presentate al Collegio Sindacale presso la sede sociale almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio Sindacale rilascia ricevuta al presentatore della lista.

27.4 Nel consiglio di amministrazione deve essere assicurata la presenza di un consigliere eletto nella lista che ha ricevuto il numero di voti immediatamente inferiore alla prima. Da tale lista risulterà eletto il capolista.

27.5 L'assemblea può nominare uno o due amministratori indipendenti, segnalati come tali all'interno della lista, muniti dei requisiti di legge prescritti.

A detti amministratori non possono essere attribuite deleghe e particolari incarichi ed i medesimi non possono essere

coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, non potranno essere nominati amministratori indipendenti i seguenti soggetti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, comporta la decadenza dell'amministratore. In tal caso, si procederà come descritto precedentemente nello Statuto e comunque in accordo alle previsioni di legge.

Gli amministratori indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale.

Art. 28 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

28.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

28.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli cooptando preferibilmente un componente della medesima lista di appartenenza del consigliere cessato, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

28.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

28.5 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

28.6 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 29 - Presidente del consiglio di Amministrazione

29.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i primi membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

29.2 Il presidente in questione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, e salvo apposita delega, non riveste ruoli esecutivi né svolge neppure di fatto, funzioni gestionali.

29.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

29.4 Qualora lo ritenga necessario, il consiglio può eleggere un vice presidente. Esso sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

29.5 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 30 - Organi delegati

30.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

30.2 All'organo delegato, laddove nominato, spetta, entro i limiti delle deleghe, delle previsioni statutarie e di legge, la funzione di gestione nelle materie oggetto di delega come definita dalla normativa tempo per tempo applicabile, ed in particolare la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché l'assunzione delle decisioni operative dell'impresa sociale.

30.3 L'organo delegato, o altro soggetto dotato dei necessari requisiti di competenza, potrà essere designato dal Consiglio quale responsabile in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n.626/1994, demandando a costui tutti gli adempimenti facenti carico al datore di lavoro, ai sensi dell'art.4 della fonte normativa da ultima citata.

30.4 Al consiglio spettano comunque il potere e dovere di supervisione e intervento, con facoltà di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega e di revocare a suo insindacabile giudizio le deleghe.

30.5 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art.2381, comma 4 c.c.

30.6 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo con cadenza semestrale.

Art. 31 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

31.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di

	convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte	
	che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio	
	sindacale o anche da almeno due dei consiglieri di ammini-	
	strazione.	
	31.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della	
	riunione con lettera da spedire mediante telegramma o posta	
	elettronica.	
	Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con let-	
	tera da spedire mediante telegramma o posta elettronica, con	
	preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data	
	fissata per l'adunanza.	
	31.3 Le modalità di convocazione non devono rendere intolle-	
	rabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i	
	consiglieri che per i sindaci.	
	31.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica e delibera	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consi-	
	glieri presenti, salvo quanto appresso previsto.	
	31.5 I consiglieri astenuti o che abbiano dichiarato di avere	
	un interesse alla deliberazione, ai sensi dell'art. 2391	
	cod.civ., non sono computati ai fini del calcolo della mag-	
	gioranza (quorum deliberativo). In caso di parità la proposta	
	deliberativa si intende respinta.	
	31.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le ga-	

ranzie di cui all'art. 24 del presente statuto.

31.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

31.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

31.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 32 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza nonché la firma sociale spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti fissati nelle deliberazioni di conferimento della delega.

Art. 33 - Remunerazione degli amministratori

33.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, la quale può, inoltre, assegnare agli amministratori anche un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, ferma restando la facoltà di provvedere alla stipula di un'apposita polizza assicurativa.

33.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 34 - Funzioni del Collegio Sindacale

34.1 L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali nomina il presidente, e da due sindaci supplenti.

34.2 I sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità prevista dall'art. 2399 c.c. e che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

34.3 In caso di dimissioni o sopravvenuta decadenza di un sindaco effettivo, subentra ad egli il supplente in possesso dei medesimi requisiti di quello cessato. In caso di parità di requisiti, prevale il più anziano per età.

34.4 Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi sociali ed in collaborazione con i medesimi, ferme le altre sue competenze di legge:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili;

- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affi-

	dabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'effica-	
	cia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei con-	
	trolli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta	
	l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel	
	controllo della rete distributiva;	
	- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento	
	delle principali aree organizzative;	
	- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irre-	
	golarità rilevate, elaborati dal Collegio o in collaborazione	
	con esperti esterni.	
	34.5 Le osservazioni, proposte e attività di verifica del	
	collegio sindacale sono adeguatamente documentate e conserva-	
	te a cura del Presidente.	
	34.6 Il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'Or-	
	ganismo di vigilanza, eventualmente istituito ai sensi del	
	d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministra-	
	tiva degli enti, che vigila sul funzionamento e l'osservanza	
	dei modelli di organizzazione e gestione di cui si dota la	
	Società per prevenire i reati rilevanti ai fini del suddetto	
	decreto legislativo, salvo diversa deliberazione del Consi-	
	glio di Amministrazione o dell'assemblea ordinaria.	
	34.7 Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il colle-	
	gio sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte	
	degli altri organi aziendali e delle funzioni appartenenti al	
	sistema dei controlli interni. Può inoltre avvalersi di tutte	

	le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.	
	34.8 Il collegio sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.	
	34.9 I sindaci devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.	
	34.10 Ai sindaci spetta il compenso deliberato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, fisso per l'intera durata dell'incarico.	
	34.11 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra previste in materia di assemblea all'art. 24 del presente statuto.	
	Art. 35 - Revisione legale	
	La revisione legale dei conti può essere svolta dal collegio sindacale con le funzioni e la composizione stabilite dall'art.2409 bis cod.civ. oppure da un revisore singolo o da una società di revisione legale avente i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina.	
	L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale ai sensi di legge, deve stabilire il compenso	

per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico di revisione legale è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, per il periodo previsto dalla legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

Nell'espletamento del proprio incarico, il revisore legale dovrà attenersi alle disposizioni di legge che disciplinano la propria attività, nonché a tutte le norme vigenti anche in materia di vigilanza informativa.

L'assemblea, sentito il collegio sindacale, può revocare l'incarico ai sensi di legge.

Art. 36 Esercizi sociali, bilancio ed utili

36.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

36.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea ordinaria, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 cod.civ.

36.3 Ferma l'assenza dello scopo di lucro per la società consortile, gli eventuali avanzi netti di gestione saranno de-

	stinati secondo quanto stabilito dall'assemblea che approva il	
	bilancio, la quale delibera anche sull'eventuale dividendo	
	per le azioni di categoria B.	
	36.4 Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito alla	
	copertura di eventuali disavanzi, adottando come base il cri-	
	terio di proporzionalità rispetto alle azioni di categoria A	
	possedute.	
	Art.37 Scioglimento e liquidazione	
	37.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato	
	dall'assemblea straordinaria.	
	37.2 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento,	
	nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento	
	previste dall'art. 2484 cod.civ., ovvero da altre disposizio-	
	ni di legge o del presente statuto, l'assemblea straordinaria	
	stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai	
	quali spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, si applica l'art. 2489 cod.civ.	
	37.3 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimen-	

to, con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Al socio

dissenziente compete in tale ipotesi il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter

cod.civ.

37.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assem-

blee e sugli organi amministrativi e di controllo si applica-

no, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art.38 Clausola compromissoria

38.1 Ciascun socio assume l'impegno di comportarsi secondo

buona fede e con reciproca lealtà, sì come previsto dal-

l'art.1375 cod.civ.

Tale impegno verrà osservato in ogni fase del rapporto, nella

formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione

del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno

è diretto a risolvere anche in funzione preventiva l'insorge-

re di eventuali controversie tra le stesse.

38.2 [abrogato]

38.3 [abrogato]

38.4 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di

clausola compromissoria e, comunque, di deroga al regime or-

dinario di giudizio, le controversie nelle quali la legge

preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e

quelle che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi

del codice di procedura civile.

38.5 Le modifiche alla presente clausola devono essere appro-

vate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art. 9.

Art.39 Regolamenti

I rapporti tra la società consortile ed i singoli soci, anche per quel che attiene alla sezione lavori, sono e saranno disciplinati da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea ordinaria.

Art.40 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti pat-
ti sociali si applicano le normative vigenti del codice civili
e della legislazione speciale.